

**DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2017
669/2017/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI IN
MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS,
RELATIVI ALL'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 ottobre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas prevede, per le imprese distributrici di gas, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della deliberazione 40/2014/R/gas, l'obbligo di comunicare i dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente;
- l'articolo 2, comma 7, della medesima deliberazione 40/2014/R/gas prevede, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, non si applichino agli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale che non abbiano effettuato la separazione societaria tra le attività di distribuzione e vendita;
- successivamente alla scadenza di cui al precedente punto, la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2016 da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto eccezionalmente il sistema telematico di raccolta dei dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, dal 9 maggio 2017 al 12 maggio 2017;

- alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2016, tre imprese di distribuzione di gas, elencate nella Tabella A allegata alla presente deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- gli obblighi di comunicazione sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina regolatoria;
- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati

DELIBERA

1. di intimare alle imprese distributrici elencate nella Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di provvedere, entro e non oltre il 27 ottobre 2017, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas, per l'anno 2016;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni